

R. PREFETTURA della PROVINCIA di MILANO

Div. 1a sez. n°3009

Milano, 21 Febbraio 1879

A S.E. IL SIG. MINISTRO DELL'AGRICOLTURA IND. & COMMERCIO

R O M A

L'Amministrazione del Consorzio del Fiume

Olona cui venne partecipato la Ministeriale 24 Agosto  
i.s. n°12110 del Ministero dell'Interno Divis. Agricoltura,  
ha testè risposto nei sensi espressi colla nota  
15 Febbraio n°59 cui sono allegate le controsservazio-  
ni agli appunti fatti colla Ministeriale predetta, ed  
documenti con questi ultima richiesti.

Pregiomi pertanto rassegnare qui inclusi  
tutti questi atti per la superiore risoluzione del  
Ministero.

Il PREFETTO

F/to; illeggibile

1  
R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI

M I L A N O

Div. 1 Sez. N. 5953

O G G E T T O

Statuto e Regolamento del Consorzio

Milano 12 Aprile 1879

Mi prego trasmettere alla S. V. opportuna norma e direzione, copia del dispaccio 9 andante Aprile N. 3569 del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in risposta alle osservazioni fatte sulle richieste Ministeriali di cui alla precedente mia nota 27 Agosto 1878 N. 14499, relativamente allo Statuto e Regolamento del Consorzio, ritornando con ciò il prodotto Statuto organico approvato dall' Assemblea Generale nelle sedute 21 e 22 febbraio 1877, cogli annessi allegati.

Pel Prefetto: f° Illeggibile

N. 5953 Div. 1

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI

M I L A N O

Copia del dispaccio 9 andante N. 3569 del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio

Il Ministero dell' Industria ( Divisione

Agricoltura ) con nota 24 Agosto 1878 N. 12140 rispondeva all' istanza del Consorzio Irriguo di Olona per l' approvazione del suo nuovo Statuto deliberato a termini di legge 29 Maggio 1873 e del Codice Civile e per la concessione del privilegio fiscale , osservando principalmente :

a) che talune disposizioni dello Statuto stesso non erano conformi alle disposizioni degli articoli 658 e 678 del Codice Civile , sotto l' impero delle quali il Consorzio si era costituito .

b) che condizione essenziale della trasformazione del Consorzio , a termini del disposto degli articoli I e II della legge 29 Maggio 1873 , era di uniformarsi alla stessa per goderne i vantaggi.

c) che al Ministero occorrevano schiarimenti riguardo all' uso della facoltà della riscossione fiscale prevista già dall' art. XII° N. 4 del regolamento Consorziale approvato dal Governo Austriaco con dispaccio N. 830/59 del 19 Gennaio 1819.

Ora la S. V. col foglio in margine citato mi trasmette una memoria , con cui il Consiglio Amministrativo del Consorzio d' Olona , prima di sottoporre la vertenza alle considerazioni ed alle deliberazioni dell' Assemblea Generale dei Soci, cercherebbe dimostrare:

a) che non sarebbe contrario alle disposizioni del Codice Civile il sostituirsi alla generalità degli utenti una sua semplice rappresentanza ( prevista in 60 ) nell' Assemblea deliberante .

b) che il principio della entità degli interessi prevalente sui voti personali o numerici ( art. 658 e 678 C. C. ) non sarebbe dal Codice imposto in via assoluta , ma soltanto " in mancanza di convenzioni o disposizioni speciali " fra i partecipanti , a termini dell' art. 673 del Codice medesimo.

Per una dichiarazione pregiudiziale che allo stato delle cose si è chiarita necessaria , e che il Ministero dovrà perciò fare ; diventa superflua una larga discussione sul senso da attribuirsi , a proposito delle sollevate vertenze , tanto alla legge 29 Maggio 1873 che agli art. 657 e 661 del Codice Civile riguardanti i Consorzi d' irrigazione.

Accennerò soltanto , a migliore indirizzo del Consorzio dell' Olona , ed a proposito della questione da esso sollevata , che il Consiglio di Stato , in adunanza del 27 Dicembre ultimo , manifestava l' avviso che il sistema della rappresentanza o delegazione nelle Assemblee Generali dei Consorzi non fosse contrario al disposto degli articoli 658 e 678 del Codice Civile.

In quanto poi al principio della entità degli interessi per la legalità di tutte le deliberazioni delle Assemblee dei Consorzi , esso è sostanziale , e venne invariabilmente <sup>mente</sup> applicato a tutti i Consorzi muniti con Regio Decreto del Privilegio fiscale , a sensi della articolo 6 della legge 29 Maggio 1873 . Molti Consorzi , e più specialmente le loro rispettive Amministrazioni , sollevarono già la questione medesima , mossa dal Consiglio Amministrativo dell' Olona , ma , anche dopo uniforme avviso del Consiglio di Stato , il Ministero adottò la giurisprudenza della entità degli interessi da prevalere sui voti numerici e per capi. Noterò pure che non credo esatta la tesi sostenuta dall' Amministrazione dell' Olona , che i Consorzi irrigui possano, a termini dell' art. 673 del Codice Civile , regularsi in tutto e per tutto con convenzioni fra le parti interessate . Ciò risulta evidente , considerando che il Codice Civile , dopo aver stabilite , cogli art. 657 - 658 ( che si richiama al 678, per la entità degli interessi ) 659 e 660 le norme direttive dei Consorzi dichiara all' art. 661 che " in tutto il rimanente si osservano per tali Consorzi le regole stabilite per la comunione , la <sup>proprietà</sup> ~~Società~~ e la divisione " di conseguenza , non per la entità degli interessi , nè

per le altre norme sancite dai citati articoli ,  
ma in tutto il rimanente i Consorzi possono fissare speciali convenzioni .

Fatte queste poche considerazioni, passo alla pregiudiziale , a cui ho pocanzi accennato , affermando cioè che il Consorzio dell' Olona non ha il bisogno di alcun Regio Decreto per la concessione del privilegio fiscale. L' amministrazione di esso infatti , agli schiarimenti all' uopo chiesti dal Ministero , ha risposto che " il Consorzio dell' utenza del Fiume Olona è già investito da tempo immemorabile del privilegio fiscale per la esazione del contributo degli utenti , nè gli occorre alcuna <sup>nuova</sup> concessione , essendo troppo evidente come a tale privilegio debba avere diritto . " La detta Amministrazione avendo anche provato con documento ciò che asseriva , il Ministero nulla ha da opporre in contrario.

Debbe però osservare che a sensi di un parere emesso dal Consiglio di Stato ( Sezione di Finanze ) in seduta del 20 Gennaio 1875 , a proposito della Università e Consorzio del Naviglio Grande Bresciano , investito pure , per leggi anteriori a quella del 28 Maggio 1873 del privilegio fiscale , cotesta facoltà non possa aver luogo che nei modi e nelle forme portate dalla legge 20 Aprile 1871 N. 192 ( Se-

rie 2 ) sulla riscossione delle imposte dirette , la quale legge da una parte derogò ( art. 207 ) ad ogni legge contraria e diversa ; e dall' altra ( art. 5 ) contemplò espressamente anche l' esazione privilegiata delle sovrainposte dirette a favore dei Consorzi speciali.

Osservo pure che il Ministero non è autorizzato da alcuna legge ad approvare , come gli viene fatta richiesta , lo Statuto del Consorzio , questa facoltà non appartiene che all' Assemblea Generale. Il Ministero soltanto , a torché deve concedere il privilegio fiscale , a termini della legge 29 Maggio 1873 ha il diritto di revisione degli Statuti e regolamenti Consorziali , per assicurarsi dell' osservanza delle leggi da parte di questi enti collettivi , prima di fornirli di un privilegio così importante.

Il Consorzio dell' Olona può in conseguenza svolgere nel miglior modo , che crede , la propria azione e conformarvi i propri ordinamenti , all' infuori di ogni ingerenza governativa.

Prego la S. V. far conoscere quanto ho esposto nella presente alla <sup>la</sup> rappresentanza dell' Olona e restituirle gli uniti documenti .

p. Il Ministro

f. BRANCA

Per copia conforme ad uso Amministrativo

p. Il Segretario di Prefettura

f° Miglio